

ERDIS MARCHE



Presidio di Ancona:
Presidio di Camerino:
Presidio di Macerata:
Presidio di Urbino:

Via Pirandello, 6
Loc. Colle Paradiso, 1
Viale Martiri della Libertà, 17-62100 Macerata (MC)
Via Vittorio Veneto, 43

- 60128 Ancona (AN)
- 62032 Camerino (MC)
- 62100 Macerata (MC)
- 61029 Urbino (PU)

REGOLAMENTO PARCHEGGIO SOTTERRANEO COLLEGIO TRIDENTE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 07.09.2026

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione del parcheggio coperto non custodito, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita, situato al collegio Tridente, ubicato in via Giancarlo De Carlo n°7, Urbino, di proprietà della Regione Marche e gestito dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERDIS).

Art. 2 Orari

1. Il parcheggio è aperto tutti i giorni, 24 ore su 24, escluso i periodi di chiusura del collegio Tridente.
2. L'accesso al parcheggio potrà essere sospeso in caso di necessità da parte del gestore e per tutti i casi di forza maggiore.

Art. 3 Soggetti autorizzati all'accesso

1. L'utilizzo del parcheggio è gratuito ed è riservato a:
 - a. dipendenti e Amministratori di ERDIS;
 - b. personale di ditte appaltatrici e subappaltatrici che prestano servizio presso i collegi universitari del Presidio di Urbino;
 - c. studenti regolarmente iscritti alle Università e alle AFAM con sede nella Regione Marche, assegnatari di posto alloggio presso i collegi universitari del Presidio di Urbino;
 - d. docenti e collaboratori delle Università e delle AFAM con sede nella Regione Marche impegnati nello svolgimento di attività didattiche presso le aule dei collegi universitari del Presidio di Urbino;
 - e. ospiti della foresteria del Colle;
 - f. personale appartenente alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
2. Il servizio del parcheggio è fornito nell'ambito di apertura di ciascun giorno e secondo gli orari e le modalità riportate nell'art. 2 del presente regolamento.
3. L'accesso al parcheggio è riservato alle sole autovetture o mezzi che non superino l'altezza massima segnalata all'ingresso (H: 2,25 m).

Art. 4 Modalità di accesso al parcheggio

1. La richiesta di accesso al parcheggio deve essere presentata mediante apertura di un ticket SRM attraverso l'area riservata del sito istituzionale di ERDIS. Per accedere all'area riservata è necessario autenticarsi mediante credenziali SPID di livello 2 o 3, Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Nazionale dei Servizi/Tessera Sanitaria (CNS/TS). L'accesso tramite CIE può essere effettuato anche mediante smartphone o tablet utilizzando l'applicazione CieID. Gli utenti internazionali non residenti in Italia e privi di un documento di riconoscimento italiano possono ottenere le credenziali di accesso attraverso l'apposita procedura di accreditamento resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;
2. Nella richiesta devono essere dichiarati:
 - a. la targa dell'autoveicolo, nonché la marca e il modello dello stesso;
 - b. le generalità del proprietario del veicolo, qualora diverso dal richiedente;
 - c. il tipo di alimentazione del veicolo. Nel caso di veicolo alimentato a GPL, l'interessato deve dichiarare, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, la conformità dello stesso al Regolamento ECE/ONU n. 67/01, come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 22 novembre 2002 e secondo quanto disciplinato dall'art. 10 del presente regolamento;
 - d. per gli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b., la durata del contratto tra la ditta affidataria e ERDIS;

- e. per gli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d., il periodo di svolgimento dell'attività didattica presso le aule dei collegi universitari;
 - f. per gli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e., il periodo di permanenza presso la foresteria.
3. ERDIS, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, comunica al richiedente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di accesso al parcheggio. In caso di accoglimento, la comunicazione è accompagnata dall'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 16 del presente regolamento. L'utilizzo del parcheggio e il mantenimento dell'abilitazione all'accesso comportano la presa visione e l'accettazione dell'informativa medesima;
 4. Il diritto di accedere al parcheggio non garantisce la possibilità di fruire di un posto libero;
 5. L'abilitazione all'accesso al parcheggio per gli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ha durata pari al periodo di funzionamento del servizio abitativo e cessa al termine dell'anno accademico di riferimento. Qualora lo studente assegnatario di alloggio riconsegna anticipatamente l'alloggio con restituzione delle chiavi, si procede all'immediata revoca dell'abilitazione all'accesso. Per gli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), d), e) ed f), l'abilitazione all'accesso è rilasciata per il periodo dichiarato nella richiesta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e cessa automaticamente alla scadenza del contratto di servizio con ERDIS, del periodo di svolgimento dell'attività didattica presso le aule dei collegi universitari, del soggiorno presso la foresteria o delle esigenze di servizio che ne hanno giustificato il rilascio, a seconda della categoria di appartenenza;
 6. La domanda di abilitazione all'accesso al parcheggio deve essere presentata per ciascun anno accademico.

Art. 5 Divieti

1. L'accesso al parcheggio è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati.
2. Agli utenti abilitati all'accesso nel parcheggio sotterraneo è vietato:
 - Parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto macchina;
 - Parcheggiare nelle aree riservate: ai mezzi Erdis, ai mezzi di persone con disabilità, ecc. e comunque in tutte le aree delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo
 - Sostare nel parcheggio con motore acceso;
 - Ostacolare in qualsiasi modo il transito ad altri autoveicoli;
 - Sostare in prossimità delle corsie di entrata e uscita del parcheggio stesso, ivi compreso le rampe di ingresso e uscita.
 - Parcheggiare nelle zone contrassegnate dai cartelli (anche mobili) di divieto di sosta
 - Effettuare travasi di carburanti e altri liquidi infiammabili nell'interno del parcheggio;
 - Portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
 - Effettuare la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - Scaricare acqua, olio, od altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il parcheggio;
 - Usare fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
 - Effettuare prove di guida;
 - Fumare e/o accendere fuochi;
 - Produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
 - Allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali;
 - Utilizzare il parcheggio come deposito auto

Art. 6 obbligo degli utenti

1. Gli utenti sono inoltre tenuti a:

- Seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica presente all'interno dell'area di sosta e tenere una velocità molto moderata, tale da evitare intralcio e pericolo a persone e agli altri veicoli.
- Parcheggiare l'automezzo nei posti liberi, non intralciando le vie di scorrimento. Gli spazi contrassegnati a terra sono concepiti per consentire il transito dei mezzi di soccorso (compresi Vigili del Fuoco) in caso di emergenza.
- Lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, perfettamente frenato e con motore spento, adottando ogni possibile cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi.
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni in transito e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale posta all'interno del parcheggio
- comunicare tempestivamente a ERDIS, mediante le modalità previste dall'art. 4, qualsiasi variazione dei dati e delle informazioni dichiarate nella richiesta di abilitazione all'accesso al parcheggio, ivi compresi quelli relativi al veicolo, al proprietario, al rapporto che legittima l'accesso e alla durata del titolo autorizzativo.
- non lasciare il veicolo in sosta continuativa all'interno del parcheggio per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, salvo preventiva autorizzazione rilasciata da ERDIS per comprovate esigenze.

Art. 7 Rampe di ingresso e uscita del parcheggio

1. Non è consentito sostare nelle rampe di ingresso e uscita del parcheggio, compreso lo slargo posto a metà della rampa di uscita, fatta eccezione per i mezzi autorizzati che, a causa delle loro dimensioni sono impossibilitati ad accedere nella direzione ingresso – uscita per la ridotta altezza dell'ingresso del parcheggio. Es. mezzi per la raccolta dei R.S.U, mezzi per la consegna delle derrate alimentari, ecc.
2. I mezzi di cui al punto precedente potranno accedere in direzione contraria al senso di marcia, limitatamente al tratto terminale della rampa di uscita, tramite l'utilizzo di un tastierino numerico che consentirà l'apertura della sbarra automatica o, qualora la rampa venga dotata di una telecamera, mediante sistema di lettura automatica della targa.

Art. 8 Sanzioni

1. Le autovetture lasciate in sosta in violazione delle norme del presente regolamento, che comportino situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione e al normale uso del parcheggio, saranno soggette a:
 - sanzione pecuniaria di euro 50,00 oltre alla decadenza del beneficio per l'anno accademico corrente nei confronti di **studenti assegnatari di alloggio** ai collegi universitari. La medesima sanzione sarà applicata anche nel caso di veicoli abbandonati trascorsi 30 giorni di sosta continuativa dei medesimi. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Regolamento delle strutture abitative gestite dall'Erdis le sanzioni di cui al presente articolo possono essere trattenute da Erdis al momento della restituzione del deposito cauzionale dello studente trasgressore assegnatario di alloggio
 - Contestazione dell'inosservanza nei modi e nelle forme del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 55 bis del D.Gs. 165/2001 e dal Codice di Comportamento dell'Ente nei confronti dei **dipendenti Erdis** (richiamo verbale, scritto, multa 4h, sospensione max 10 gg nei casi di recidiva o condotte gravemente ostruzionistiche)
 - Richiamo verbale, scritto, revoca del beneficio per le **ditte affidatarie di servizi** manutentivi, di pulizia ecc. per conto di Erdis

2. In caso di pericolo o per motivi di sicurezza, l'Ente è autorizzato ad aprire forzatamente gli autoveicoli parcheggiati

Art. 9 Danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti, provocati all'interno del parcheggio e lungo le rampe di accesso e di uscita, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato; resta pertanto esclusa ogni responsabilità a carico di ERDIS.
2. ERDIS si potrà rivalere, in termini di risarcimento del danno, nei confronti dell'utente che, parcheggiando in modo improprio, impedisce il passaggio dei mezzi di soccorso in una situazione emergenziale;
3. ERDIS non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi determinati da qualsiasi causa durante la permanenza nel parcheggio. Così come qualsiasi danno per furti di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo che si verifichi all'interno dell'area di parcheggio, non ricadrà sotto la responsabilità di ERDIS.
4. Questo Ente declina inoltre ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; non è consentito tenere negli automezzi lasciati in sosta, materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire istigazione al furto.

Art. 10 Automezzi a GPL

1. E' consentito il parcheggio a veicoli a GPL dotati di sistemi di sicurezza conformi al Regolamento ECE/ONU n°67/01 come stabilito dal decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno. All'atto della sottoscrizione della domanda di accesso al parcheggio il richiedente, qualora abbia un veicolo a GPL dovrà, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, dichiarare la conformità dello stesso veicolo a tale normativa; diversamente non sarà consentito l'accesso.

Art. 11 Vigilanza

1. ERDIS potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e di vigilanza sul parcheggio e sugli autoveicoli parcheggiati.
2. La violazione delle norme di cui al presente regolamento che determina l'applicazione di una sanzione verrà constatata, oltretutto dal sistema di video sorveglianza di cui al comma precedente, anche attraverso documentazione fotografica.
3. L'area del parcheggio è controllata da un sistema di video sorveglianza; le immagini sono registrate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 Assicurazione

1. La gestione del parcheggio esercitata da Erdis rientra tra le attività assicurate dalla polizza assicurativa vigente a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla gestione di tale servizio.

Art. 13 Condizioni

1. L'utilizzo del parcheggio comporta, da parte degli utenti, la piena accettazione delle norme e condizioni del presente regolamento

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'inizio dell'anno accademico 2026_2027, previa adeguata informativa agli utenti. Lo stesso Ente si riserva di modificare il presente regolamento alla luce dell'esperienza e delle necessità che via via dovessero emergere nella gestione del parcheggio.

Art. 15 Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è competente il Foro di Urbino.

Art. 16 Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti a ERDIS sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio di parcheggio, nonché alla tutela del patrimonio dell'Ente e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'area adibita a parcheggio è sottoposta a videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio dell'Ente. Il trattamento delle immagini è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni interne adottate da ERDIS.
3. Il sistema di accesso al parcheggio è dotato di un dispositivo di lettura automatica della targa che utilizza videocamere con tecnologia di elaborazione delle immagini per identificare i veicoli autorizzati all'accesso. La rilevazione della targa avviene al momento dell'ingresso e dell'uscita del veicolo dall'area di parcheggio.
4. Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza sono conservate per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti di ERDIS e comunque non superiore ai 7 giorni di retention. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento e, nei casi previsti dalla legge, alle competenti Autorità. I dati relativi alle targhe sono conservati per il tempo necessario alla gestione della sosta, alla verifica delle autorizzazioni e ai relativi controlli e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla rilevazione. Tale periodo si applicherà a decorrere dall'attivazione del nuovo sistema di lettura targhe attualmente in corso di acquisizione.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale di ERDIS e mediante l'apposita segnaletica presente presso l'area di parcheggio.